



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:10, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/07/2021 n.prot. 6791 e successiva integrazione in data 26/07/2021 prot. 6981, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11 e assenti n° 2 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Maria Cristina D'AMATO	-	X
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	X	-
Giuseppe CIARCIA	X	-
Davide DI BELLA	X	-
Antonio DONNARUMMA	-	X
Stefano PACCHINI	X	-
Lia GALLI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Ass. Mansani D'Ambrosio per l'illustrazione.

L'Ass. Mansani D'Ambrosio illustra l'argomento precisando che il punto è stato esaminato in Commissione anche con l'aiuto della dottoressa Saggini, la quale in maniera molto puntuale ha illustrato il regolamento e ciò che si va a variare per quel che riguarda i rifiuti. Evidenzia anche che successivamente all'ordine del giorno c'è il punto relativo al piano finanziario che riguarda le tariffe e, quindi, anche quella che sarà la nuova bollettazione per l'anno in corso.

Il Sindaco interviene per precisare che si è preso atto della segnalazione del Consigliere Ciarcia, che ha fatto notare la presenza di un refuso nella proposta di delibera. Pertanto, si va adesso ad approvare la delibera come modificata a seguito del rilievo fatto dal Consigliere Ciarcia in Commissione.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI,

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 38 del 30/07/2021

DATO ATTO, altresì, che il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

che il citato articolo 30 è stato modificato dal D.L. 99 del 30.06.2021 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" che ha fissato la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al 31.07.2021;

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 38 del 30/07/2021

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio 2020;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 27/07/2021;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n.11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto;
- Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30.07.2020;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 38 del 30/07/2021

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
- Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 38 del 30/07/2021

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S20_2021_119.rtf - 09068B5A915F946D8BBEEDADF96F5BC0CE0EF301)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S20_2021_119.rtf.pdf.p7m - CF0E81C6DBDBF3F071B72FC27C75C53264ABEA98)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S20_2021_119.rtf.pdf.p7m - 741F4B826F9FF55D9D48F0E525F82065D4FA78B4)

Regolamento Tari

(Regolamento TARI_2021.pdf - 02A34FBE85432F7DE0D00BCD48CDA7A239329C22)

Parere del Revisore

(Parere n.2 Regolamento Tari.pdf.p7m - 6EF6784AD92C58605DD426CA09D250956D44FBD5)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
